



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2014

Nuovo testo unico sulla condizione soggettiva dei parlamentari e dei membri del Governo

ONOREVOLI SENATORI. – Come noto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 13 gennaio 2014 e sotto impulso del nuovo segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, l'attenzione delle forze politiche si è concentrata sull'esigenza di approvare in tempi rapidi una nuova legge elettorale. Un nuovo testo normativo che tenga conto dei rilievi della Consulta, delle esigenze del bipolarismo e delle aspettative del Paese soprattutto in termini di governabilità.

Allo stesso modo è maturata la consapevolezza che sarebbe riduttivo, se non inutilmente sfiancante, limitare gli approfondimenti tecnici e le stesse trattative tra le forze politiche solo al sistema elettorale, senza considerare la complessità dell'intera «materia elettorale». La stessa opinione pubblica si attende «altro», anche in considerazione del ribollire delle polemiche relative alla cosiddetta «antipolitica», che impongono alle forze politiche un correttivo di metodo. È dunque indispensabile accompagnare la legge elettorale con un nuovo testo organico, facilmente fruibile, sullo *status* del parlamentare. Infatti, allo stato si accavallano normative datate, incongruenti, problematicamente sovrapponibili, risalenti addirittura al 1953 (come nel caso della legge quadro sulle incompatibilità parlamentari, che si fa risalire addirittura a don Sturzo) o al 1957 (come nella fattispecie della normativa vigente sulle ineleggibilità). Una sovrapposizione di normative farraginose e un po' *vintage* non priva di conseguenze: nelle maglie di disposizioni datate – che non consentono di riferirsi ad assetti societari ed attività amministrative per come si sono evoluti nel frattempo – è piuttosto semplice sostenere

interpretazioni che consentono il cumulo degli incarichi e favoriscono il conflitto di interesse. Questo perché la formulazione letterale della legge non permette (e non potrebbe essere diversamente a più di cinquant'anni di distanza) di ricomprendervi determinati incarichi e certe attività, che pur non sarebbero compatibili con lo svolgimento di funzioni parlamentari e di governo, se si desse piena attuazione allo stesso articolo 67 della Costituzione.

Inoltre, un po' a casaccio, si sono sovrapposte in modo contraddittorio le discipline sulle ineleggibilità, sulle incompatibilità e, di recente, sulle incandidabilità. Riguardo alla legge sul conflitto di interesse dei membri del governo, quella elaborata nel 2004 dall'allora ministro del governo Berlusconi, Frattini, non ha avuto alcun effetto nei ben dieci anni successivi.

Pertanto, pur nella fretta imposta dalla forte accelerazione impressa nell'esame della nuova legge elettorale, si sottopone all'attenzione del Senato il presente disegno di legge, che nella sostanza vuole rappresentare un testo unico organico sulla condizione del parlamentare, in gran parte compilativo, ma non solo, in quanto aggiornato ed opportunamente integrato, con disposizioni più rigorose soprattutto sui conflitti di interesse, sul cumulo di incarichi e sulla gestione fiduciaria dei beni, qualora necessario per preservare la «genuinità» dell'azione dei membri del governo.

Sarà sufficiente, per comprendere il senso complessivo dell'iniziativa, soffermarsi su alcuni punti qualificanti. Ad esempio, nel 1953 quando fu varata la legge quadro sulle incompatibilità parlamentari, il sistema delle regioni a statuto ordinario non era ancora

decollato, le autorità amministrative indipendenti non esistevano, né si era sviluppato sul territorio un ramificato sistema di enti locali e di società partecipate delle più variegata specie.

Occorre quindi rendere più attuali quelle previsioni di incompatibilità, con un riferimento ad un concetto ampio di pubblica amministrazione, che rende incompatibile una carica con il mandato parlamentare.

Ugualmente bisogna fare tesoro dell'esperienza della giurisprudenza parlamentare e introdurre ad esempio disposizioni che non rendano più facilmente eludibile l'incompatibilità in istituti di credito, ad esempio, mediante il meccanismo delle *holding*.

Ancora. All'inizio di questa legislatura alcune forze politiche hanno richiamato l'attenzione sulla corretta interpretazione dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riguardante la nota questione della ineleggibilità dei titolari di imprese vincolate allo Stato con appositi atti concessori o autorizzatori. In realtà è una problematica che si è posta sin dal 1994, quando Silvio Berlusconi fu eletto per la prima volta in Parlamento. Già allora alla Giunta delle elezioni della Camera la norma non sembrò pienamente applicabile nei confronti dell'interessato. Successivamente, dopo il 2005, la legislazione nazionale sulle frequenze radio-televisive è stata modificata, per cui sotto il profilo del diritto amministrativo non può più farsi riferimento in senso stretto alla nozione di autorizzazione o di concessione. Emerge quindi significativamente, perché è una fattispecie concreta nota all'opinione pubblica, la necessità di un intervento di integrazione e di aggiornamento, che renda la prescrizione rispondente ai tempi e non facilmente eludibile mediante il meccanismo della «interposta persona», se ha ancora un senso cercare di evitare le situazioni di conflitto di interesse, poste alla base della stessa *ratio* delle doverose prescrizioni in termini di ineleggibilità e di incompatibilità.

Anche la non antichissima legge 20 luglio 2004, n. 215, sul conflitto di interesse dei membri del Governo va integrata, essendo evidente la lacuna contenuta in quella legge approvata in un periodo particolare. La parte «monca» riguarda l'ipotesi di prevedere la gestione fiduciaria dei beni, qualora necessario, per un titolare di una funzione di governo che abbia o abbia avuto di recente interessi imprenditoriali di una tale rilevanza da profilarsi come ostativi allo svolgimento genuino ed imparziale di funzioni istituzionali.

Non sembri, poi, un cedere alle mode del momento la proposta riguardante l'indennità parlamentare. Anzi, a ben guardare già più di vent'anni fa nei commentari costituzionali (ad esempio, il *Commentario breve della Costituzione italiana*, a cura di Crisafulli e di Paladin) la più avveduta dottrina aveva osservato che le deliberazioni degli Uffici di Presidenza delle due Camere recanti provvidenze economiche a favore dei parlamentari sostanzialmente avessero eluso l'articolo 69 della Costituzione, che prevede sì la non gratuità del mandato parlamentare, ma impone anche la riserva di legge per la relativa disciplina. Finora le Camere hanno dato un'interpretazione riduttiva, se non elusiva, del dettato costituzionale, ritenendo che solo l'emolumento denominato «indennità» dovesse essere disciplinato con legge, mentre qualsiasi altra provvidenza economica, rubricata sotto le più svariate denominazioni, potesse essere prevista da atto interno. Torniamo all'articolo 69 della Costituzione e stabiliamo che qualsiasi utilità economica riguardante i parlamentari debba essere prevista da norme di legge ordinaria, cui si legano automaticamente una serie di garanzie (promulgazione, controllo di costituzionalità, sottoponibilità a *referendum* abrogativo).

Questi sono gli elementi più salienti del testo che naturalmente è suscettibile di ulteriori miglioramenti e aggiornamenti. Tuttavia si ritiene indispensabile avviare – contemporaneamente all'esame della nuova

legge elettorale per le Camere - un testo organico sullo *status* del parlamentare, che non solo contenga disposizioni più complete, ma che di per sé rappresenti un valore aggiunto in termini di trasparenza, perché con-

sente a tutti i cittadini una più accessibile fruizione delle disposizioni relative ai rappresentanti del popolo ed in questo modo può favorire anche un più efficace controllo diffuso.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INCANDIDABILITÀ ALLE ELEZIONI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Incandidabilità)

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Accertamento dell'incandidabilità)

1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica com-

porta la cancellazione dalla lista dei candidati.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

Art. 3.

(Incandidabilità sopravvenuta)

1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi

dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.

2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alle conseguenti deliberazioni.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale)

1. Non possono ricoprire cariche di governo, come individuate dall'articolo 25, comma 2, coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.

2. Coloro che assumono cariche di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'articolo 1.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei ministri dai vice ministri, dai sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1

sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e determinano la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Art. 5.

(Durata dell'incandidabilità)

1. L'incandidabilità alla carica di deputato e di senatore, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.

2. Il divieto ad assumere e ricoprire cariche di Governo nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza e per la stessa durata prevista dal comma 1.

3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilità o il divieto di assumere cariche di governo sia stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico di Governo, la durata dell'incandidabilità o del divieto è aumentata di un terzo.

Art. 6.

(Disposizioni applicative)

1. L'incandidabilità di cui all'articolo 1 opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, se pronunciata successivamente alla data del 5 gennaio 2013.

2. L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7.

(Incandidabilità di tipo elettorale)

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

CAPO II

INELEGGIBILITÀ

Art. 8.

(Cause di ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica:

- a)* i presidenti e gli assessori regionali;
- b)* i presidenti e gli assessori delle giunte provinciali;
- c)* i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- d)* il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e)* i capi di gabinetto dei Ministri;
- f)* il rappresentante del Governo presso la regione Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- g)* i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- h)* gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

3. Le cause di ineleggibilità, di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centotanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, della Costituzione.

7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al presente articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(*Magistrati*)

1. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o

presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 10.

(Diplomatici ed impieghi all'estero)

1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. La causa di ineleggibilità di cui al presente articolo si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 11.

(Conflitto di interessi)

1. Non sono altresì eleggibili alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica:

a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici,

l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*, vincolate alle amministrazioni e agli enti pubblici di cui alla lettera *a)*.

2. Non sono inoltre eleggibili i soggetti che risultano avere l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, anche per interposta persona, nelle imprese di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado.

4. Dalle cause di ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.

CAPO III

INCOMPATIBILITÀ

Art. 12.

(Incompatibilità per nomina governativa)

1. I membri del Parlamento non possono comunque ricoprire cariche e uffici di qual-

siasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi delle amministrazioni e degli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono escluse dal divieto le cariche in enti che svolgono, in forma prevalente anche se non esclusiva, attività culturali o assistenziali, nonché in enti di culto e in enti-fiera, e altresì quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, anche se a tale designazione partecipino membri estranei ai corpi stessi.

3. Sono parimenti escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo, in base a norme di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

Art. 13.

(Incarichi in Stati esteri)

1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri.

Art. 14.

(Conflitto di interessi)

1. In ogni caso i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale, nonché di direttore centrale o di segretario, qualora, non essendo prevista la carica di direttore generale, le funzioni di direttore generale siano assolve da questi ultimi, di consulente legale o amministrativo con presta-

zioni di carattere permanente, in enti o associazioni che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle amministrazioni e degli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, o ai quali essi contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente, o in società nelle quali gli stessi acquistino partecipazioni azionarie.

2. Alle incompatibilità previste nel presente articolo si applicano le esclusioni indicate nel comma 2 dell'articolo 12, ma non quelle indicate nel comma 3 del medesimo 12.

Art. 15.

(Istituti di credito)

1. I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo 14 in istituti bancari o in società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività assicurative o di attività finanziarie, ivi comprese le società con funzioni di *holding*.

Art. 16.

(Patrocinio professionale)

1. I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Incarichi amministrativi di vertice)

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero di parlamentare.

Art. 18.

(Incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero di parlamentare.

Art. 19.

(Incarichi di presidente o di amministratore delegato)

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge

23 agosto 1988, n. 400, ovvero di parlamentare.

Art. 20.

(Cessazione delle funzioni di governo)

1. Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Art. 21.

(Trasformazione delle ineleggibilità sopravvenute)

1. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute in corso di mandato parlamentare, rappresentano cause di incompatibilità, alle quali si applica la relativa disciplina.

Art. 22.

(Norma di salvaguardia)

1. Oltre alle cause di incompatibilità stabilite dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalle leggi vigenti, come eventualmente modificate dalla presente legge.

Art. 23.

(Competenze delle Camere)

1. Ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, gli accertamenti, le istruttorie e le decisioni sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

Art. 24.

(Disposizione transitoria)

1. I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste dal presente capo, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, optano fra le cariche che ricoprono e il mandato parlamentare.

CAPO IV

CONFLITTO DI INTERESSI DEI MEMBRI DEL GOVERNO

Art. 25.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

Art. 26.

(Incompatibilità)

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare o di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 della presente legge e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

Art. 27.

(Sussistenza del conflitto)

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi

dell'articolo 26, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

Art. 28.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge oppure ai parenti o affini entro il quarto grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Art. 29.

*(Dichiarazione degli interessati
sulle incompatibilità)*

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai pa-

renti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

Art. 30.

(Dichiarazione degli interessati sulle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 25 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata Autorità garante, tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni dei titolari della carica di Governo interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a euro 10 milioni, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente al titolare della carica

di Governo interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente il titolare della carica di Governo interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, si applicano gli articoli 32 e seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Il titolare della carica di Governo interessato, ovvero il gestore di cui agli articoli 31, 32 e 33, possono chiedere che l'Autorità garante accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.

6. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante di svolgere l'accertamento di cui al comma 2.

Art. 31.

(Criteri di esercizio delle attività economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le attività economiche di rispettiva pertinenza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali mi-

sure possono essere concordati indirizzi con l'Autorità garante. Le misure adottate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'Autorità, che può prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante notifica al titolare della carica di Governo e alle imprese interessati l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'Autorità garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto.

4. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti.

Art. 32.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 30, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 30, comma 3, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alienare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 33, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, il titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordare di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'Autorità garante, previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 30, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa, nonché dell'eventuale profitto. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. L'Autorità garante, entro dieci giorni dagli adempimenti di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e con il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del titolare della carica di Governo.

Art. 33.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 30, comma 1, ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata dal Presidente dell'Autorità garante, d'intesa con il Presidente della Consob e il presidente dell'autorità di regolazione di settore eventualmente competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza;

c) che siano legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi controllate ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, il titolare della carica di Governo o imprese da questi controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare della carica di Governo;

g) che abbiano avuto o che abbiano al tempo della scelta controversie con il titolare della carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso è consentito al gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimonio trasferito, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore può provvedere alla sostituzione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo

ai sensi dell'articolo 30, comma 1, solo quando ciò sia nell'interesse del patrimonio o sia necessario per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla presente legge. Il gestore non può comunicare al titolare della carica di Governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare della carica di Governo il conto della gestione.

Art. 34.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. L'Autorità garante vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inos-

servanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone il titolare della carica di Governo interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 33 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'1 per cento del valore del patrimonio trasferito.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 comporta in ogni caso la revoca del gestore e la nomina di un nuovo gestore, ai sensi dell'articolo 33, comma 1.

Art. 35.

(Regime fiscale)

1. Il trasferimento al gestore delle attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. Tutti gli atti e contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta indiretta.

3. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 33 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 36.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare della carica di Governo interessato mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 34, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 37.

(Cessioni patrimoniali a congiunti e a società collegate)

1. Si applica la disciplina di cui agli articoli 31 e seguenti anche in caso di cessione a terzi dei cespiti e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei dodici mesi antecedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o

ad impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, in una delle seguenti condizioni:

a) coniuge, parente o affine entro il quarto grado;

b) società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.

Art. 38.

(Imprese in concessione)

1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 e all'articolo 36, comma 1, da parte del titolare della carica di Governo in relazione a impresa di sua pertinenza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, comporta in ogni caso la revoca dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni statali comunque denominato, cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

2. Le imprese di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 30, comma 1, non possono ottenere dalle amministrazioni statali concessioni o altri atti di assenso comunque denominati cui sia subordinato l'esercizio della relativa attività. Non possono, inoltre, stipulare contratti con le amministrazioni statali, né instaurare con esse alcun altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della attività propria o di società controllata, controllante o collegata.

Art. 39.

(Procedure istruttorie e tutela giurisdizionale per gli atti dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante, per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla pre-

sente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata, nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono al titolare della carica di Governo e al gestore di volta in volta interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 34. L'Autorità garante comunica al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere, che ne informano le rispettive assemblee, i provvedimenti adottati per i casi di inottemperanza di cui all'articolo 31, comma 3, e all'articolo 32, comma 3. Analoga comunicazione è rivolta alla Consob, nonché eventualmente anche alle autorità di garanzia e regolazione di settore competenti.

4. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità garante in applicazione della presente legge è motivato.

5. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge sono impugnabili esclusivamente dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro sessanta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile

con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte.

CAPO V

INDENNITÀ PARLAMENTARE

Art. 40.

(Indennità parlamentare)

1. Ai fini di una piena applicazione dell'articolo 69 della Costituzione, qualsiasi utilità economica, comunque denominata, a favore dei membri del Parlamento è stabilita con legge o atto avente forza di legge.

Art. 41.

(Divieto di cumulo)

1. L'indennità parlamentare non è cumulabile con assegni, indennità, retribuzioni, compensi, medaglie, gettoni di presenza, rimborsi spese o qualsiasi altra utilità comunque denominata, derivanti in ogni caso da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato o dalle amministrazioni e dagli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, o da società da questi partecipate.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

(Procedimento elettorale preparatorio)

1. Sulla base dei criteri direttivi di cui all'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.

2. Si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tutti i termini ivi previsti sono ridotti a dieci giorni.

Art. 43.

(Abrogazioni espresse)

1. Sono abrogati:

- a) la legge 15 febbraio 1953, n. 60;
- b) gli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- c) gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

